



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N°1 /2014

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis, nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Ex dipendente: sig **Gioia Luigi**, nato a Aversa (CE) il 24.11.1948, matr.n.12947.

Oggetto della spesa: equo indennizzo, interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giudizio.

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con sentenza n. 7207/11 depositata il 06/05/2011 e notificata a questa Amministrazione Regionale in forma esecutiva in data 01/06/2001, trasmessa dall'ex dipendente Gioia Luigi alle UU.OO.DD 03 e 04 ed acquisita al protocollo della UOD 03 il 02/05/2014 con n. 301970, il Tribunale di Napoli - Sez. Lav. - , in accoglimento del ricorso ha dichiarato che la patologia lamentata dal dipendente in oggetto, è ascrivibile alla Tabella A, ottava Categoria DPR n.834/1981 e condannato la Regione Campania al pagamento del corrispondente equo indennizzo nella misura di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, così come meglio specificato nella parte motiva della sentenza succitata.

Il Tribunale di Napoli ha, altresì, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell' INPDAP con compensazione delle spese di lite e condannato la Regione Campania a rifondere al ricorrente le spese del giudizio liquidate in € 1.500,00.

La U.O.D. 03, con nota prot.n. 337778 del 16/05/2014, , ha provveduto a richiedere la quantificazione degli interessi previsti nelle sentenze in oggetto, alla U.O.D. 07 "Trattamento Economico" della D.G. 14;

La suddetta Struttura con nota prot. n. 354400 del 23/05/2014, ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo aggiornato degli accessori da applicare alla sentenza;

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto, dopo aver acquisito riscontro da parte del Trattamento Economico, a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria.



Giunta Regionale della Campania

Allegato 1
(Punto 3 del dispositivo)

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 7207/11 del Tribunale di Napoli - Sez. Lav. - depositata il 06.05.2011 e notificata in forma esecutiva in data 01.06.2011

TOTALE DEBITO

€ 4.361,91

Ex dipendente sig. Gioia Luigi, matr.n. 12947

• importo spettante a titolo di Equo Indennizzo	€	1.836,15
• interessi legali maturati al 27/08/2014	€	285,16
• Rivalutazione monetaria	€	337,40
• Competenze per spese legali Sig. Gioia Luigi Come da prospetto che segue:	€.	1.903,20
Spese legali liquidate in sentenza:.....	€.	1.500,00
C.P.A. 4% SU € 1.500,00.....	€.	60,00
i.v.a. 22% SU ...€ 1.560,00.....	€.	343,20
ritenute di legge 20% su € 1.500,00	€.	300,00
Totale spese legali da corrispondere al lordo	€.	1.903,20

sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot .n. 301970 del 02.05.2014 dell'ex dipendente Sig. Gioia Luigi ;
- sentenza 7207 del Tribunale di Napoli- Sez. Lav. - depositata il 06.05.2011 e notificata in forma esecutiva in data 01.06.2011;

Napoli, 9.08.2014

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

UOD 03

UOD 04

2/5

1

Spett. REGIONE CAMPANIA

→ UOD Stato Giuridico ed Inquadramento

Via S.Lucia, 81 N A P O L I

→ UOD Contenzioso del Lavoro

- Esecuzione Giudicati

Via S.Lucia, 81 - N A P O L I

Oggetto: L.R. 61/81 richiesta liquidazione equo indennizzo e spese legali

Il sottoscritto Luigi Gioia, nato ad Aversa il 24/11/1948, residente in Casoria alla via Tasso 25 c.a.p. 80026, dipendente della Giunta Regionale con la qualifica funzionale di Istruttore Direttivo categoria D3 matricola 12947, in quiescenza dal 1° gennaio 2011 **CHIEDE**, ai sensi della normativa in oggetto indicata ed in forza della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli sezione lavoro numero 7207/2011 relativa alla causa iscritta al numero 9456/09, la **liquidazione** dell'equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica subita, ascrivibile alla tabella A categoria 8, riconosciuta dal Collegio Medico Regionale con decreto 207 del 21/03/2007 oltre il rimborso delle spese legali ed interessi.

Preavverte che in mancanza di dovuta assicurazione nei termini di trenta giorni dalla presente adirà le vie legali

Allega alla presente copia documento di identità, copia sentenza (sentenza)

Luigi Gioia

[Handwritten signature]

OK

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0301970 02/05/2014 12,44

Mitt GIOIA LUIGI

Ass 591403 UOD Stato giuridico ed Inquad

Classifica 7.1.18 Fascicolo 2 del 2014



Avv. Umberto Del Pesce
Via G. Mazzini n. 158 80038
Pomigliano D'Arco (NA)

REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI, sez. lavoro

2 esec. proc
TRIBUNALE DI NAPOLI
1a Sezione Lavoro e Prev.
Facciate n. Del Pesce
Richiedente Del Pesce
Xerografia GRATIS
(art. 10 L. 11/2/73 n. 303)
Napoli 1-1 MAG 2011
Il Cancelliere

Nella persona della d.ssa Annamaria Lazzara ha pronunciato all'udienza del
4/3/11 la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 9456/09

R.G. LAVORO

TRA

GIOIA LUIGI, rappresentato e difeso dall'avv. U. Del Pesce presso cui
domicilia in Pomigliano D'Arco, via F.lli Bandiera n. 3

RICORRENTE

E

Regione Campania in persona del presidente pro tempore,

RESISTENTE CONTUMACE

E

INPDAP Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione
Pubblica, in persona del legale rappresentante,
rappresentato e difeso dall'avv. Adriana Giovanna Rizzo e con la stessa
domiciliata presso l'Avvocatura compartimentale INPDAP in Napoli, via A. De
Gasperi n. 55

RESISTENTE

OGGETTO: equo indennizzo

CON IL S. ONI come a n. 1

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 2/3/2009 il ricorrente in epigrafe, dipendente della Regione convenuta, premesso che in data 27.4.06 aveva presentato domanda per il riconoscimento della causa di servizio per la patologia sofferta "Sindrome ansioso-depressiva", con ascrivibilità alla tabella A categoria 8 di cui al dpr 334 del 1981, ai fini dell'indennizzo, lamentava il fatto che in data 23.11.06 la preposta Commissione Medica Regionale pur riconoscendo la dipendenza della patologia denunciata da causa di servizio con l'ascrivibilità appena sopra richiamata, rigettava la istanza in quanto tardivamente presentata.

Ciò premesso, chiedeva l'accertamento del proprio diritto a percepire l'indennizzo per la causa di servizio e la condanna delle convenute amministrazioni in solido o chi di esse di diritto al pagamento dell'equo indennizzo nella misura prevista per l'ottava categoria tabella A annessa al d.p.r. n. 834/81, oltre interessi e rivalutazione monetaria con vittoria di spese. Instauratosi il contraddittorio la Regione Campania, nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio nei suoi confronti non si costituiva in giudizio restando contumace. L'Inpdap invece si costituiva preliminarmente eccependo tra l'altro, il proprio difetto di legittimazione passiva.

All'odierna udienza, superflua ogni attività istruttoria la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo di cui era data pubblica lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, visto che il presente giudizio riguarda l'accertamento del diritto alla percezione dell'equo indennizzo, obbligazione pecuniaria a carico esclusivo del datore di lavoro, che nel caso di specie è la Regione Campania va rilevato il difetto di legittimazione passiva dell'Inpdap, con compensazione delle spese.

Ciò premesso nel merito va richiamato che la difesa del Gioia impugnò la decisione adottata in via amministrativa in data 23.11.06 che dichiarò la decadenza del ricorrente dalla proposizione della domanda di erogazione dei benefici economici, ritenendo che l'istanza di accertamento della causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo fosse stata proposta oltre il termine di sei mesi previsto dall'art. 3 del d.p.r. n. 349/94.

Detta difesa con ricorso depositato presso questo Tribunale ha impugnato la collegiale medica, sostenendo che solo con il certificato dello specialista in cardiologia dott. L. Ciarcia del 14.12.05 egli aveva acquisito sicura ed esatta conoscenza dell'ascrivibilità alla depressione dei sintomi sofferti e della dipendenza di tale patologia alla causa di servizio, per cui la domanda del 27.4.06 doveva considerarsi tempestiva.

Pacifica l'applicazione nella fattispecie in esame dei termini di decadenza semestrale previsto dall'art. 1 della L. Regionale n. 61/81 ciò comporta che ai fini della tempestività della richiesta di equo indennizzo, è necessario che il dipendente abbia presentato la domanda di riconoscimento della dipendenza della malattia da causa di servizio entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto notizia sicura ed esatta della natura e della gravità della malattia.

A tal proposito va richiamato che è intervenuto in materia il d.p.r. 20-4-94 n. 349 che, in attuazione della previsione di semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui all'art. 2 della legge n. 537/93, ha introdotto il nuovo regolamento per il riordino dei procedimenti di riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo. L'art. 1, comma 2°, del d.p.r. 349/94 stabilisce che il termine di decadenza di sei mesi per proporre la domanda di accertamento della causa di servizio decorre dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui il dipendente ha avuto conoscenza adeguata della lesione o della malattia.

Nella fattispecie in esame l'istanza per il riconoscimento della dipendenza della malattia da causa di servizio, fu proposta il 27.4.06 come si evince dagli atti di causa (v. copia del verbale di visita medico collegiale in atti del 23.11.06)

Il Collegio Medico Regionale all'esito della visita del 23.11.06, pur riconoscendo l'infirmità "sindrome ansioso depressiva di natura reattiva, DAP" dipendente da causa di servizio, ha ritenuto che il dipendente fosse a conoscenza delle patologie in questione già dal 15.3.03 e che pertanto la domanda del 27.4.06 dovesse considerarsi tardiva perché proposta oltre il termine di sei mesi previsto dall'art. 3 del d.p.r. n. 349/94.

Dalle allegazioni di cui al ricorso si evince che la data del 15.3.03 è quella del rilascio del referto da parte del Dott. E. Viggiano, psichiatra, di "sindrome ansioso depressiva ad espressione panico".

Tale certificazione è in atti (in produzione di parte ricorrente), nella stessa si legge prescrizione dei seguenti farmaci:

- Tolafit compresse, mezza compressa dopo colazione primi tre giorni, dal quarto giorno una compressa intera dopo la colazione;
- EIV gocce, dieci gocce al bisogno

Oltretutto, a parere dello scrivente giudice, deve ritenersi che tale certificazione di per sé sola, consigliando trattamento con ansiolitico all'occorrenza, non può considerarsi idonea ad avere generato nel Gioia la consapevolezza della natura e della gravità della malattia ansioso depressiva.

Viceversa tale diagnosi con la prescrizione medica soprariportata ben ha potuto verosimilmente ingenerare il convincimento in merito alla ricorrenza di mero stato patologico transeunte; tale diagnosi in effetti sorregge la tesi sostenuta in ricorso dalla difesa del ricorrente in merito al fatto che solo all'esito della esclusione - in occasione della visita cardiologia - di patologie cardiache, con diagnosi del cardiologo interpellato il 14.12.05 di ascrivibilità alla sindrome ansiosa depressiva delle somatizzazioni a livello viscerale addominale ed all'apparato cardiovascolare lamentate, e per l'effetto di ulteriori successivi controlli specialistici di tipo neurologico e neuropsichiatrico effettuati dal ricorrente per la persistenza dello stato depressivo, sorgeva nel Gioia la conoscenza della natura e gravità della malattia.

La Corte di Cassazione ha più volte affermato la necessità ai fini della decorrenza del termine semestrale di decadenza dell'ulteriore requisito dell'

acquisizione da parte dell'interessato della conoscenza che la malattia è derivata dalla causa di servizio" (Cass, sez. un., 5-4-91 n. 3559)

Questo ulteriore requisito – individuato in via di interpretazione dalla giurisprudenza, in quanto non rinvenibile esplicitamente nel testo della norma che richiede solo la "notizia sicura ed esatta della natura e della gravità della malattia" – va ragionevolmente inteso nel senso che il termine di decadenza inizia a decorrere dal momento in cui il lavoratore avrebbe potuto, facendo uso della normale diligenza, rendersi conto della dipendenza dell'infermità da causa di servizio.

Nella fattispecie in esame, il referto del 15/3/03 non formulava, in modo completo e chiaro, la diagnosi della infermità fatte valere nel presente giudizio né costituiva, quindi, per il dipendente una fonte di conoscenza sufficientemente certa della natura e gravità delle malattie.

Peraltro, trattandosi di patologia (sindrome ansiosa depressiva) multifattoriale e frequentemente ricollegabile a cause comuni, non potrebbe neppure sostenersi che l'uso della normale diligenza avrebbe consentito al dipendente di rendersi conto, in mancanza di uno specifico giudizio medico in tal senso, della loro dipendenza da cause di servizio.

Considerato che il giudizio in merito alla gravità della sindrome ansiosa depressiva non può prescindere dal dato della sua non occasionalità (recte transitorietà), deve concludersi che la diagnosi contenuta nel referto del 15/3/03 non poneva il Gioia in grado di conoscere la natura e la gravità della patologia certamente manifestatasi alla data; inoltre tale diagnosi non consente di acquisire consapevolezza del collegamento causale con l'attività lavorativa svolta.

Ne consegue che la domanda del 27/4/06 deve considerarsi tempestiva, essendo stata proposta entro il termine semestrale di decadenza, decorrente nella specie quanto meno dalla data del certificato medico del 14/12/05 in atti.

La richiesta poi contenuta nelle conclusioni del ricorso per la classificazione della patologia alla categoria ottava della tabella A del dpr n. 834/81 è corretta e pertanto va accolta, anche potendo questo giudice prestare adesione sul punto alla valutazione della Commissione Medica Regionale del 23/11/06 in atti.

~~Restando~~ la Regione Convenuta va condannata al pagamento del conseguente ~~equo~~ indennizzo nella misura di cui alla ottava categoria tabella A del dpr sopra ~~citato~~.

Sulla somma dovuta maturano la rivalutazione monetaria e gli interessi legali ~~dalla~~ maturazione del diritto al saldo.

~~Le~~ Le spese di lite nei rapporti tra il ricorrente e la Regione Campania sono ~~liquidate~~ come da dispositivo e seguono la soccombenza.

P. Q. M

~~Dichiara~~ il difetto di legittimazione passiva dell'Inpdap con compensazione delle ~~spese~~ di lite ;

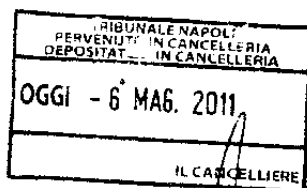
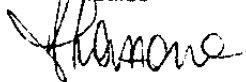
~~accertata~~ la tempestività della proposizione della domanda in sede ~~amministrativa~~, dichiara la dipendenza da causa di servizio della patologia ~~disturbo~~ ansioso depressiva sofferta dal ricorrente con ascrivibilità nella ~~ottava~~ categoria tabella A del Dpr 834/81,

~~condanna~~ per l'effetto parte convenuta Regione Campania al pagamento del ~~conseguente~~ equo indennizzo nella misura di cui alla ottava categoria tabella A ~~sopra~~ citata ;

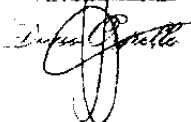
~~condanna~~ la Regione alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate ~~in euro~~ 1.500,00 ; fissa termine di gg sessanta per il deposito della motivazione

Napoli, 28.1.11

Il Giudice



CANCELLIERE



REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE
Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.
Copia conforme all'originale esistente nella Cancelleria del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Presidenza, si rilascia in forma esecutiva e richiesta del.....

Napoli, 16 MAG. 2011

IL CANCELLIERE

8 ISTANZA CONTE IN AUT, SI NOTIFICHI A:

REGIONE CAMPANIA, Via S. Lucia - NAPOLI

NOTA: Il presente titolo è stato ad esso
destinato per la consegna di copia a mani
dell'interlocutore, con la comunicazione degli atti

Murotta Gigli

NA - 1 GIU 2011

UFFICIALI GIUDIZIARI
Alberto De Luca